



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI: PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE

Gentili Clienti,

Come già comunicato nella nostra circolare del 28 dicembre scorso, la Legge di conversione del Decreto Fiscale (DL n. 146/2021) ha introdotto un nuovo **obbligo di comunicazione** preventiva nel caso di **impiego di lavoratori autonomi occasionali** a decorrere **dal 21 dicembre 2021**.

Con la Nota prot. n. 29 del 11 gennaio del Ministero del Lavoro, sono state quindi fornite le **prime indicazioni utili al corretto adempimento** del richiamato obbligo.

La comunicazione deve essere effettuata **prima dell'inizio della prestazione** del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La norma richiama le modalità operative previste in relazione ai rapporti di lavoro intermittente, ragion per cui gli applicativi già in uso saranno aggiornati o integrati per consentire di adempiere ai nuovi obblighi.

Nelle more, **la comunicazione deve essere effettuata attraverso l'invio di una e-mail** allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione **di ciascun Ispettorato territoriale**. Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata, ragion per cui il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione. Riportiamo di seguito gli indirizzi degli Ispettorati territoriali limitrofi:

- ITL.Bergamo.occasionalni@ispettorato.gov.it
- ITL.Brescia.occasionalni@ispettorato.gov.it
- ITL.Milano-Lodi.occasionalni@ispettorato.gov.it

Il corpo della mail (alla quale non va quindi allegato alcun documento) deve richiamare le seguenti informazioni, in assenza delle quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- **dati del committente e del prestatore** (inclusi codice fiscale e/o partita IVA);
- **luogo della prestazione;**
- **sintetica descrizione dell'attività;**



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

- **data inizio prestazione e presumibile arco temporale** entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
 - **ammontare del compenso, qualora stabilito** al momento dell'incarico.
- Le comunicazioni trasmesse possono essere annullate e i dati possono essere modificati prima che l'attività del prestatore abbia inizio.

La Nota precisa, inoltre, che la **disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ovvero i lavoratori le cui prestazioni sono disciplinate dall'articolo 2222 cod. civ.** e i cui compensi, dal punto di vista fiscale, sono sottoposti al regime fiscale di cui all'articolo 67, comma 1, lett. I), Tuir.

Sono invece **esclusi dal richiamato obbligo**:

- **le collaborazioni coordinate e continuative**, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 9-bis D.L. 510/1996; · i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell'articolo 54-bis D.L. 50/2017 (c.d. "prestazioni occasionali"), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- **le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli articoli 2229 cod. civ.** ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva; se tuttavia l'attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa deve ritenersi rientrante nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;
- **i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale**, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, rispetto ai quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione.

Si ricorda, da ultimo, che in caso di violazione degli obblighi in esame si applica **la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500** in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuare una nuova.

Rimaniamo sempre a Vostra disposizione.

Cordiali saluti.

Zogno, 19 gennaio 2022